

ALLEGATO A

Regolamento per la istituzione di un elenco di professionisti di fiducia per l'affidamento di incarichi di progettazione e altri servizi tecnici di importo inferiore a €100.000,00 per il triennio 2015-2017. -

Art.1 - Oggetto e finalità

1. Con il presente regolamento viene istituito l'elenco dei professionisti qualificati ai sensi dell'art. 90 del Codice degli appalti pubblici per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo e statico ed altre prestazioni di natura tecnica nell'ambito di appalti pubblici, la cui prestazione abbia importo compreso tra € 5.000,00 e € 100.000,00 (art. 91 del Codice). Per importi inferiori a € 5.000,00 sarà facoltà della Stazione Appaltante ricorrere all'affidamento diretto (ai sensi dell'art. 125 co. 11 del Codice). Gli importi suddetti devono intendersi esclusi i.v.a. ed oneri previdenziali.

Art. 2 - Tipologia di incarichi

1. Gli incarichi, connessi all'appalto di lavori o forniture o servizi da eseguirsi presso lo IACP di Trapani, rientrano in particolare nelle seguenti tipologie di interesse:
 - A - opere edili e di interesse architettonico;
 - B - opere strutturali ai sensi del d.m. 14/01/2008 e s.m.i.;
 - C - impianti elettronici ed elettromeccanici;
 - D - impianti meccanici ed idrotermosanitari;
 - E - opere idrauliche, di geotecnica e di ingegneria ambientale;
 - F - coordinamento della sicurezza in fase progettazione e/o esecuzione dei lavori (d. lgs. 81/2008 e s.m.i.)
 - G - geologia e indagini idrogeologiche e geotecniche;
 - H - rilievi topografici e/o aerofotogrammetrici e restituzione cartografica;
 - I - collaudi statici e tecnico-amministrativi;
 - L - consulenze su aspetti energetici e rilascio dei relativi attestati.
 - M - consulenze su prevenzione incendi (ex d.m. 818/84);
 - N - frazionamenti, predisposizione atti catastali e variazioni, sistemazione relativa ad abitabilità o agibilità degli immobili IACP;
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ampliare il numero delle tipologie di interesse e di istituire anche ulteriori a seconda delle proprie esigenze.
3. Il singolo soggetto interessato può chiedere, in funzione delle rispettive competenze professionali, l'iscrizione in più settori di interesse con un massimo di tre.
4. Per l'iscrizione all'Elenco i professionisti interessati devono essere in possesso delle lauree o dei diplomi tecnici, nonché dell'iscrizione all'Ordine/Albo o al Collegio Professionale, altri elbi e/o elenchi previsti da norme nazionali e regionali, necessari per l'esecuzione degli interventi nelle categorie sopra citate secondo la legislazione vigente.

Art. 3 - Finalità dell'utilizzo dell'elenco in regime di autotutela

1. In regime di autotutela, al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento e rotazione degli affidamenti, questo Ente è arrivato alla determinazione di istituire un elenco di professionisti dotati dei requisiti per partecipare alle gare informali ai sensi dell'art. 125 per i servizi in economia di natura tecnica, nonché alle procedure negoziate di cui all'art. 91 comma 2 del Codice, secondo gli importi precisati all'art. 2.
2. Con l'istituzione dell'Elenco Professionisti si intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. introdurre criteri certi e trasparenti di selezione degli offerenti, ai fini dell'attivazione di procedure per l'affidamento di incarichi per i quali è prevista la sola trasmissione di una lettera d'invito, che richiami le condizioni principali e le prescrizioni da seguire per partecipare alla gara d'appalto;

- b. dotare l'Amministrazione di un utile strumento di consultazione di professionisti qualificati, articolato in settori di competenza specifica;

Art. 4 - Modalità di inserimento dei soggetti interessati nell'Elenco

1. I professionisti o società professionali saranno inseriti progressivamente nell'Elenco, previa verifica del permanere dei relativi requisiti, in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza di iscrizione.
2. Tutti i soggetti che intendono inserirsi nell'Elenco dovranno trasmettere via PEC all'indirizzo dello IACP di Trapani, il Modulo Informazioni (allegato alla presente e reperibile in formato word presso il sito www.iacptrapani.it alla sezione "Bandi di gara") in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da compilarsi e restituire, in prima attuazione, entro 15 gg. dalla pubblicazione del presente avviso. **I soggetti che non avranno restituito il Modulo non potranno essere inseriti nell'istituendo Elenco Professionisti.**

Art. 5 - Condizioni di partecipazione

1. Il presente Regolamento è rivolto a soggetti professionali del mercato con sede legale in Italia.
2. I requisiti per l'iscrizione dei soggetti operanti nel settore delle opere pubbliche sono i seguenti:
 - a. possesso requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, 39, 41, 42 del Codice;
 - b. iscrizione all'Albo previsto dal rispettivo ordinamento professionale vigente;
 - c. capacità economico-finanziaria con riferimento a:
 - o fatturato globale di cui all'art. 263 comma 1, lett. a) del Regolamento negli ultimi 5 anni di esercizio (2009-2013);
 - d. capacità tecnico-organizzativa:
 - o possesso di adeguate dotazioni tecniche e capacità organizzativa-gestionale;
 - e. curriculum vitae e professionale elaborato secondo gli allegati N e O al D.P.R. 207/2010, nel quale si farà menzione dei principali incarichi (non superiori a 10) portati a termine negli ultimi dieci anni di attività professionale;
 - f. per alcuni appalti che richiedano l'adozione di speciali misure di sicurezza legate ad eventuali ed insindacabili valutazioni della Stazione Appaltante, possesso dell'abilitazione temporanea di sicurezza o documento equipollente (ai sensi dell'art. 32 del D.P.C.M. 22/07/2011 n. 4) rilasciati dal D.I.S. – Ufficio Centrale per la Sicurezza, ovvero possesso dei requisiti necessari per poter richiedere (se invitati a partecipare) tale abilitazione temporanea.
3. Costituiscono causa di esclusione dall'elenco:
 - a. presentazione di istanza, per il medesimo settore di cui all'art. 3, come professionista singolo e contestualmente come componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio di società di ingegneria, nonché dipendente e/o collaboratore dei suddetti;
 - b. presentazione di istanza, per il medesimo settore di cui all'art. 3, come componente di più di un raggruppamento temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio di società di ingegneria, nonché dipendenti e/o collaboratori dei suddetti;

Art. 6 - Formazione, gestione e aggiornamento dell'elenco

1. L'istituzione del primo elenco di Professionisti e le successive domande di iscrizione presentate nei termini previsti saranno sottoposte all'esame del Dirigente del Settore Tecnico, integrata dai Capi Servizio del Settore Tecnico per verificare il possesso dei requisiti. La prima istruttoria delle domande sarà fatta dal Capo del Servizio 1° Tecnico;
2. Ove carenti, la Commissione provvederà a far integrare le domande di inserimento con tutte le informazioni richieste dal presente Regolamento.
3. I soggetti in possesso dei requisiti previsti saranno iscritti inseriti nei settori delle tipologie di incarico di riferimento secondo l'ordine della data di acquisizione dell'istanza al protocollo dell'Ente, secondo le disposizioni richiamate all'art. 5.

4. In prima applicazione, l'iscrizione nell'elenco è disposta con D.D. del Dirigente il Settore Tecnico.
5. L'elenco avrà validità per il triennio 2015-2017 e sarà aggiornato entro il 15 giugno di ogni anno (a partire da quello successivo a quello di istituzione), tenendo conto delle nuove istanze che perverranno entro il 30 maggio di ogni anno.
6. Le verifiche e gli aggiornamenti annuali, nonché l'esame delle nuove domande, saranno effettuate dalla stessa Commissione all'uopo costituita di cui al comma 1 del presente.
7. Le nuove domande, pervenute entro il 15 maggio di ogni anno, verranno inserite in coda all'elenco in ordine di arrivo.
8. In occasione di ogni invito a presentare l'offerta, ciascun soggetto ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della Domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
9. L'idoneità del soggetto è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione nell'Elenco, fatti salvi i controlli che la Stazione Appaltante potrà in ogni momento effettuare e che, in caso di esito contrastante con quanto dichiarato dal soggetto, potranno causare la perdita dell'incarico già conferito o l'esclusione dalle procedure di gara, con tutte le eventuali conseguenze di carattere penale a carico dell'interessato, laddove ravvisate.

Art. 7 - Utilizzazione dell'elenco

1. La scelta dei soggetti da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l'ordine preconstituito dalla data di iscrizione.
2. Il numero dei soggetti invitati a presentare la propria offerta in occasione di ogni affidamento varierà in base al numero degli iscritti in ogni settore di cui all'art. 3, secondo il seguente criterio:
 - a. se il numero degli iscritti nel settore di competenza fosse inferiore o uguale a 5, per ogni procedura saranno invitati tutti i soggetti iscritti, riservandosi, l'Amministrazione, la facoltà di aggiungere altri professionisti anche non in elenco in possesso dei requisiti prescritti fino a raggiungere il numero di 5 unità;
 - b. se il numero degli iscritti nel settore fosse compreso tra 6 e 15, per ogni procedura verranno invitati gruppi di almeno 5 soggetti;
 - c. se il numero degli iscritti nel settore fosse maggiore di 15, per ogni procedura verranno invitati gruppi di almeno 10 soggetti;

Art. 8 - Cancellazione dall'Elenco dei Professionisti

1. La cancellazione automatica dei soggetti professionali dall'Elenco avverrà nei seguenti casi:
 - a. perdita dei requisiti d'ordine generale ai sensi dell'art. 38, 39, 41 e 42 del Codice degli Appalti dichiarati in sede di iscrizione;
 - b. accertamento di gravi inadempienze tecnico-amministrative nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dall'Amministrazione.
2. Il provvedimento di cui al punto precedente potrà essere altresì adottato su motivata proposta degli Uffici competenti dell'Ente.
3. Della cancellazione dall'Elenco verrà resa comunque informativa al soggetto interessato dal provvedimento.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare domande di re-iscrizione di soggetti già cancellati.

Art. 9 - Tutela della Privacy

1. I dati personali forniti saranno trattati, con o senza l'uso di mezzi elettronici, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, per le finalità e le modalità del presente avviso e per lo svolgimento di ogni eventuale successivo rapporto contrattuale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 10 - Pubblicazione

1. Del presente decreto si darà pubblicazione sul sito dello IACP, nelle rispettive sezioni riservate ai bandi.
2. Il responsabile del procedimento è il Capo Servizio 1° Tecnico 0923/823124.-